

Editoriale

(doi: 10.4476/73598)

Politica & Società (ISSN 2240-7901)

Fascicolo 2, maggio-agosto 2013

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Editoriale

Nel corso degli ultimi vent'anni, il paradigma della *transitional justice* (giustizia di transizione) ha visto un aumento esponenziale di contributi scientifici di natura applicativa. Senza dubbio, ciò ha fatto seguito alle numerose “ondate di democratizzazione” – per mutuare un'espressione di Samuel Huntington – occorse nella seconda metà del secolo scorso. Non altrettanto si può dire tuttavia con riferimento al tentativo di un'elaborazione organica degli strumenti concettuali di una *giustificazione normativa* della giustizia transizionale. Tale compito si presenta ancora come un terreno fertile d'indagine, e in tale direzione si collocano i saggi compresi nella sezione *Temi*, a cura di Claudio Corradetti e Alessandro Ferrara.

Ma cosa si intende per giustizia transizionale? Verso quale assetto conduce/deve condurre la transizione politico-istituzionale? A queste e ad altre simili domande centrali nel dibattito filosofico contemporaneo s'indirizza il saggio di apertura di Claudio Corradetti, dove, oltre a un quadro ricostruttivo, vengono proposti ulteriori spunti di ricerca. Segue il saggio di Nir Eisikovits, in cui si riprende una questione classica della giustizia transizionale relativa a se questa debba intendersi o meno come una forma speciale di giustizia. Il contributo di Bronwyn Leebaw, invece, esplora un aspetto lasciato finora in ombra dalla letteratura, vale a dire il tema della “resistenza” quale nuova dimensione per la ricomprensione della nozione di responsabilità. Leebaw utilizza diffusamente l'idea kantiana di validità esemplare estendendo in senso “transizionale” l'approccio giudizialista della giustizia inaugurato da Hannah Arendt e sviluppato di recente da Alessandro Ferrara. La sezione termina con il contributo di Andreas Follesdal sul tema della legittimità delle rivendicazioni dei popoli indigeni. Rispetto al caso

delle minoranze, Follesdal considera che i popoli indigeni siano portatori d'istanze maggiormente esigibili dal punto di vista giuridico, poiché relative alla perdita (illegittima) di controllo del territorio e dunque all'esigenza di riparazione del torto subito.

I contributi presenti nella sezione *Temi* intendono offrire uno spunto di riflessione sia rispetto ai meccanismi emergenti sia rispetto alle finalità generali della giustizia transizionale. Resta tuttavia ancora da vedere se e in quale misura la riflessione sulla giustizia transizionale sarà in grado di condurre a un ripensamento di alcune tra le categorie più classiche del pensiero politico. Nella sezione *Problemi*, l'articolo di Leonardo Marchettoni delinea, prendendo le mosse dalla semantica inferenziale di Robert Brandom, un approccio alle sfide del multiculturalismo nettamente differente da quello caratterizzante le varie teorie liberali. A giudizio dell'autore, un simile approccio è in grado di indicare una percorribile via d'uscita da quello che viene definito il «dilemma della democrazia deliberativa» (in virtù del quale, da un lato, un proceduralismo forte potrebbe non garantire l'inclusione delle diverse realtà culturali; all'opposto, un proceduralismo debole rischierebbe di perdere ogni riserva critico-normativa).